

Estratto dal Verbale n° 38-C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2014

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 19 dicembre 2014, in relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, approva la seguente:

DELIBERAZIONE N. 56/2014

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto lo Statuto dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), approvato con D.M. 71-T del 3 giugno 1999;
- Visto il Regolamento dell'Organizzazione e del Personale dell'Ente approvato con deliberazione n.46 del 18 novembre 2014;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riguardante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come successivamente modificato;
- Visto il decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, recante "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" e in particolare l'art. 2, comma 11, lett. a) a norma del quale, all'esito delle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal comma 1, le amministrazioni applicano ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto legge n. 214/2011 e relativa legge di conversione, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31/12/2014, dei requisiti anagrafici e contributivi nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, prevedendo l'applicazione, senza necessità di motivazione, dell'art. 72, comma 11 del decreto legge n. 112/2008, convertito con codificazioni dalla legge n. 133/2008;
- Visto il D.P.C.M. 23 gennaio 2013, attraverso il quale è stata numericamente rideterminata la dotazione organica dell'Ente, riducente le unità di personale, ai sensi della sopra citata legge n. 135/2012;
- Vista la deliberazione n. 9/2013, che ha approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, adottando il relativo Regolamento dell'Organizzazione e del Personale (ROP), dando contestualmente mandato al Direttore Generale per i conseguenti



- adempimenti, ivi compresa l'individuazione della decorrenza del nuovo modello organizzativo, compatibilmente con le tempistiche, che saranno indicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro nei confronti del personale eccedente l'organico approvato;
- Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'art. 2 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135/2012, c.d. Spending Review – pensionamenti in caso di soprannumero;
 - Visto il provvedimento del Direttore Generale prot. n.88/DG dell'8/8/2013 con il quale è stato disposto che il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie venutesi a creare in conseguenza dell'emanazione del D.P.C.M. del 23/1/2013 (nuova pianta organica dell'ENAC) avvenga mediante risoluzione unilaterale del rapporto di impiego tra l'Ente e gli interessati sulla base del criterio della maggiore anzianità contributiva, così come disposto dall'art. 2 del citato decreto legge n. 95/2012;
 - Visto l'art. 2, comma 2 del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2012, che ha prorogato al 31/12/2016 il termine del 31/12/2014, indicato dall'art. 2 del citato decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n.135/2012;
 - Visto il decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" ed in particolare l'art. 1, (Intitolato "*Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni*") comma 5, che prevede che, con decisione motivata, con riferimento alle esigenze organizzative ed ai criteri di applicazione e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le amministrazioni pubbliche possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011 (Legge Fornero), risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi e, comunque, non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dar luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24;
 - Preso atto che, alla data del 31/12/2016, indicata dall'art 2 comma 2 della legge 2013, n. 125, l'Ente non è in grado di riassorbire tutte le posizioni in soprannumero come prescritto dalla vigente normativa;



- Considerato, altresì, che il citato decreto legge n. 90/2014 ha introdotto modifiche in materia di semplificazione e flessibilità nel turn-over, prevedendo la possibilità per le amministrazioni pubbliche di effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- Considerato, altresì, che l'Ente si appresta a mettere in atto una serie di innovazioni organizzative finalizzate anche alla realizzazione di programmi ad elevato contenuto tecnologico che richiedono percorsi formativi e di specializzazione molto onerosi in termini di impegno e di risorse economiche e che risultano non compatibili, comunque, con la limitata durata residua del rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano un'età superiore a 62 anni, età anagrafica limite per la non applicazione delle riduzioni previste dal citato art. 24 del decreto legge n. 201/2011 (Legge Fornero);
- Considerata, altresì, l'età media dei dipendenti in servizio presso l'ENAC e ritenuta l'opportunità di dare attuazione alla volontà del legislatore in materia di pubblico impiego, volta a favorire il ricambio generazionale dei lavoratori, finalizzata all'immissione in servizio di personale avente una maggiore specializzazione e competenza del settore, utilizzando lo strumento della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati dal citato art. 1, comma 5 del decreto legge n.90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014;
- Vista la proposta del Direttore Generale ;
- Sentite le Organizzazioni Sindacali;

DELIBERA

- di procedere, per le motivazioni e nei termini di cui in premessa, al riassorbimento delle posizioni in eccedenza ricorrendo, ex art. 2, comma 11 , lett. a) del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto legge n. 214/2011 e relativa legge di conversione, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31/12/2016, dei requisiti anagrafici e contributivi nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, utilizzando, quale criterio di individuazione dei dipendenti in eccedenza nella categoria, quello della maggiore anzianità contributiva, a prescindere dall'età;

- 
- di dare applicazione, nei termini e per le motivazioni di cui in premessa, all'art. 1, comma 5 del decreto legge n.90/2014, come convertito dalla legge n. 114/2014, procedendo alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dei dipendenti delle qualifiche non dirigenziali che, negli anni 2015 e 2016, abbiano maturato almeno 62 anni di età e che siano in possesso del requisito dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato dall'art. 24, commi 10 e 12 del decreto legge n. 201/2011, come convertito dalla legge n. 214/2011 (Legge Fornero);
 - di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli adempimenti conseguenti, al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione.

Il Presidente
Prof. Nito Riggio



Il Segretario
Avv. Giovanna Di Giandomenico

